



comune di
PRATO

**Regolamento per il
funzionamento della
Commissione Comunale di
Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo
(C.C.V.L.P.S.)**

Approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 5 del 28.01.2016

Indice

- Articolo 1 - Compiti e durata della C.C.V.L.P.S
- Articolo 2 - Composizione della Commissione
- Articolo 3 - Nomina dei componenti
- Articolo 4 - Sede delle adunanze
- Articolo 5 - Funzioni del presidente
- Articolo 6 - Richieste di intervento: modalità della domanda
- Articolo 7 - Funzionamento: modalità e termini
- Articolo 8 - Sopralluoghi
- Articolo 9 - Verifica del rispetto delle prescrizioni imposte
- Articolo 10 - Richieste di intervento: diritti dovuti
- Articolo 11 - Verbali e parere
- Articolo 12 - Spese di funzionamento
- Articolo 13 - Norme finali

Articolo 1 - Compiti e durata della C.C.V.L.P.S

1. Per l'applicazione dell'articolo 80 del TULPS (Testo Unico di Pubblica Sicurezza) è istituita la Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 28.5.2001, n. 311 e dell'art. 141 bis del R.D. 6.5.1940, n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18.6.1931, n. 773 delle leggi di P.S.", che ne disciplinano composizione, durata (triennale) e funzioni.

La Commissione ha i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Le verifiche e gli accertamenti della Commissione sono necessari per locali ed impianti con capienza superiore a 200 persone.

2. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
3. Inoltre salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli da parte della Commissione, salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.
4. Non sono di competenza della C.C.V.L.P.S. le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della C.P.V.L.P.S.:
 - a) i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;
 - b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra C.P.V.L.P.S. e C.C.V.L.P.S. viene individuata sulla base della dichiarazione resa da tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica allegata alla richiesta.

Articolo 2 - Composizione della commissione

1. I componenti della Commissione, compreso il Presidente, sono nominati, ogni tre anni, dal Sindaco e la Commissione è composta:
 - a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede e i suoi eventuali sostituti;
 - b) dal Comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
 - c) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal Dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
 - e) dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
 - f) da un Esperto in elettrotecnica.

Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici e' comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

2. Le funzioni del Segretario verbalizzante sono affidate al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Amministrativo per le Attività della C.C.V.L.P.S. ed in sua sostituzione ad altro dipendente appartenente al medesimo ufficio.
3. La Commissione resta in carica, "in prorogatio" fino alla nomina della nuova.

Articolo 3 - Nomina dei componenti

1. Gli eventuali esperti esterni al Comune sono nominati dal Sindaco, individuandoli su una terna di nominativi fornita dal rispettivo Ordine professionale o Ente di appartenenza, tenuto conto della loro specializzazione.
2. Gli esperti possono essere rinominati.

Articolo 4 - Sede delle adunanze

1. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.

Articolo 5 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente formula l'ordine del giorno delle adunanze, le convoca, conduce la discussione.
2. Il Vice-presidente, nominato anch'egli dal Sindaco, ha il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza.
3. Nell'ordine del giorno possono essere presenti le seguenti fattispecie:

- a) attività permanenti (locali);
- b) manifestazioni temporanee;
- c) ratifiche dei pareri espressi dai membri delegati all'effettuazione dei sopralluoghi alle manifestazioni temporanee.

Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno secondo l'ordine cronologico di arrivo riferito a ogni singola categoria sopra indicata.

- 4. In caso di urgente necessità, rappresentata e circostanziata dall'interessato, il Presidente, in via eccezionale e straordinaria, può iscrivere all'ordine del giorno, ulteriori pratiche relative alle fattispecie indicate alle lettere a) e b) del predetto punto 3, dando atto, nel verbale di seduta, delle motivazioni che stanno alla base della scelta operata.
- 5. Il Presidente della Commissione decide anche il calendario dei lavori.

Articolo 6 - Richiesta di intervento: modalità della domanda

- 1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza in bollo, diretta al Sindaco, attraverso la procedura on-line del Portale telematico regionale o via PEC nel caso di manifestazioni temporanee;
- 2. La richiesta deve essere presentata:
 - a) almeno quarantacinque giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti nuova realizzazione o di ristrutturazione);
 - b) almeno trenta giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione a carattere temporaneo (per verifica agibilità), concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.
- 3. Nei casi di urgenza, motivata e documentata come nei casi di iniziative promosse da pubbliche amministrazioni, che non siano state preventivamente programmate, la richiesta deve essere presentata almeno quindici giorni prima.
- 4. Le istanze pervenute dopo tali termini sono improcedibili.
- 5. Tutti i documenti allegati alla richiesta devono corrispondere a quelli indicati dalla Commissione nel Disciplinare tecnico che sarà approvato con successivo atto di Giunta.
- 6. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa di quanto indicato nel presente Regolamento, e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere verificato.
- 7. Il Segretario della Commissione provvede a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste e la trasmette al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ed alla A.S.L., per gli adempimenti connessi di competenza degli stessi. Inoltre, il Segretario anticipa via e-mail, la suddetta documentazione agli altri componenti della C.C.V.L.P.S.

Articolo 7 – Funzionamento: modalità e termini

1. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso in forma scritta, da inviare, a cura del Segretario, anche via e-mail, a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare.
2. L'avviso deve essere spedito almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.
3. In caso d'urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato sino a ventiquattro ore prima della data della riunione.
4. Le sedute della Commissione sono valide quando intervengono tutti i componenti della C.C.V.P.L.S.
5. Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
6. I richiedenti e i loro professionisti incaricati possono chiedere, tramite il Segretario, di essere sentiti dalla Commissione nella quale si trattano le loro pratiche. Ogni singolo componente Tecnico della Commissione, previa valutazione della pratica precedentemente trasmessa rispetto alla data prevista per l'adunanza, potrà richiedere tramite il segretario di convocare i predetti soggetti.
7. Il parere della Commissione è reso almeno sette giorni prima della data della manifestazione e, negli altri casi, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa, come attestato dal protocollo generale; è redatto in forma scritta e notificato al richiedente.

Articolo 8 - Sopralluoghi

1. Esaminato il progetto relativo alla realizzazione o ristrutturazione di un locale o la documentazione prodotta a corredo delle richieste di autorizzazione per manifestazioni temporanee, la Commissione effettua i necessari sopralluoghi, salvo le ipotesi previste dall'art.1, comma 2 del presente Regolamento.
2. La Commissione, tramite il Presidente, dispone le verifiche ai locali di pubblico spettacolo ogniqualvolta lo ritenga necessario e periodicamente quando siano trascorsi almeno tre anni dall'ultimo sopralluogo al fine di effettuare i controlli di cui al punto 3 dell'art. 142 del regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e nei casi previsti ai punti 1) e 3) dell'art. 13 della Circolare Ministero dell'Interno n.16 del 15 Febbraio 1951.
3. Di regola il sopralluogo per le manifestazioni temporanee è effettuato ventiquattro ore prima dell'inizio della manifestazione, salvo deroghe per comprovata necessità, attestate dal Presidente.

Articolo 9 - Verifica del rispetto delle prescrizioni imposte

1. Il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle:
 - a) condizioni da recepire nel progetto;
 - b) prescrizioni per la gestione.
2. Tali delegati saranno, di volta in volta, prescelti tra quelli con competenze specifiche.
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, in forma scritta, al Presidente della Commissione, entro tre giorni dalla loro effettuazione e, nel caso di manifestazioni temporanee, prima dell'inizio della manifestazione. Il parere è assunto e ratificato dalla Commissione nella prima adunanza successiva al sopralluogo medesimo.

Articolo 10 - Richieste di intervento – diritti dovuti

1. Per ogni richiesta di intervento della Commissione è dovuto, con l'unica eccezione delle iniziative proprie del Comune il pagamento della tariffa stabilita con apposita delibera della Giunta Comunale.
2. Le richieste che non siano accompagnate dalla dimostrazione dell'avvenuto pagamento di tale diritto, sono dichiarate improcedibili.
3. Qualora, per inerzia del richiedente, debbano essere ripetuti l'esame documentale o il sopralluogo, sono dovuti ulteriori diritti nella misura stabilita dalla Giunta Comunale per ogni singolo ulteriore intervento della C.C.V.L.P.S.

Articolo 11 - Verbali e pareri

1. Il parere della Commissione è redatto in forma scritta, nei termini previsti dal precedente art. 7 e motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990.
2. Per ogni seduta è redatto, dal Segretario, il relativo verbale che deve riportare:
 - presenti, compreso il richiedente e/o suo delegato;
 - eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
 - tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.
3. Il Segretario ha cura di raccogliere verbali e pareri, assicurandone la conservazione, così come di inviare le comunicazioni che si rendono necessario.

Articolo 12 - Spese di funzionamento

1. Le spese di funzionamento della Commissione sono quantificate in € 60,00 a seduta, a titolo di rimborso spese, ove applicabile ai sensi della normativa vigente.

Articolo 13 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le norme statali e regionale, nonché le disposizioni degli altri regolamenti comunali, nella misura in cui le stesse risultino applicabili alle fattispecie previste dal presente Regolamento.